

Liquidazione Controllata Familiare ex artt.66 e 268 CCII

Coccia Gerarda (Codice fiscale CCCGRD64A56I193P)

Sentenza Tribunale di Rimini n.21/2024 Dep. 03/04/2024 - Reg. 9/2024

c/o Liquidatore Dott. Ugo Morganti

Studio MPM - Via Luigi Poletti 38 - 47923 RIMINI, RN

Tel. 0541309682 Fax 0541769338 – PEC lc9.2024rimini@pec-composizionedecrisi.it

TRIBUNALE DI RIMINI

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

(Artt. 213, commi 3 e 4, e 272, comma 2, c.c.i.)

Liquidazione controllata: Coccia Gerarda

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Saieva

PEC della Procedura: lc9.2024rimini@pec-composizionedecrisi.it

Liquidatore: Dott. Ugo Morganti

Indirizzo Liquidatore: VIA LUIGI POLETTI 38

Ill.mo sig. Giudice delegato

Il sottoscritto, Dott. Ugo Morganti, nominato Liquidatore della liquidazione controllata in epigrafe, dichiarata con sentenza n. 21 del 03/04/2024, comunicata in data 03/04/2024, procede alla redazione del seguente,

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

1.1. Esercizio dell'impresa.

La debitrice non risulta aver esercitato in tempi recenti alcuna impresa.

1.2. Affitto dell'azienda.

Per le ragioni indicate nel punto precedente non esiste alcuna impresa da poter eventualmente cedere in affitto.

2. Possibilità e le modalità di cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

2.1. Possibilità e le modalità di cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami.

Per le ragioni indicate nel punto 1.1 non esiste alcuna impresa da poter cedere in via unitaria o per singoli rami.

2.1.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

La liquidazione del patrimonio è già iniziata in conseguenza della trattenuta operata mensilmente sullo stipendio della debitrice. La stessa avrà termine entro il triennio dalla data di dichiarazione di apertura della procedura, salvi i tempi necessari per addivenire alla cessione del compendio immobiliare, di cui si riferirà nell'apposito paragrafo.

Liquidazione Controllata Familiare ex artt.66 e 268 CCII

Coccia Gerarda (Codice fiscale CCCGRD64A56I193P)

Sentenza Tribunale di Rimini n.21/2024 Dep. 03/04/2024 - Reg. 9/2024

c/o Liquidatore Dott. Ugo Morganti

Studio MPM - Via Luigi Poletti 38 - 47923 RIMINI, RN

Tel. 0541309682 Fax 0541769338 – PEC lc9.2024rimini@pec-composizionedecrisi.it

2.2. Possibilità e le modalità di cessione unitaria di beni.

Non vi sono beni cedibili in via unitaria.

2.2.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

2.3. Possibilità e le modalità di cessione unitaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Non sono presenti rapporti giuridici individuabili in blocco.

2.3.1. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

3. Beni immobili

3.1 I beni immobili acquisiti al fallimento sono quelli di cui all'elenco che segue:

<i>Descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Val. complessivo</i>
Immobile sito in Comune di San Severo (FG) via dei Mille 99	Immobile	12.760,00
Terreno agricolo sito in Comune di Carpino (FG)	Immobile	1.240,00

3.2. Criteri e modalità di liquidazione

Nella presente procedura è stata rinvenuta la presenza di una quota di proprietà in ragione di 1/8 di un immobile adibito a civile abitazione sito in Comune di Sansevero (FG) meglio identificato al NCEU di tale Comune al Foglio 31 Particella 7830 Sub 9, oltre alla quota parte, sempre in ragione di 1/8, di proprietà, di un terreno agricolo sito in Comune di Carpino (FG) meglio identificato al NCT di tale Comune al Foglio 5 Particella 3 (si veda punto precedente), ai quali, grazie ad una stima sintetica commissionata dal sottoscritto Liquidatore (allegato 1), è stato attribuito valore di complessivi E.14.000,00.

Il Liquidatore ha già preso contatti con i parenti comproprietari per chiedere loro se vi sia un interesse ad acquistare la porzione immobiliare dalla procedura al fine di evitare un giudizio di opposizione la cui durata eccederebbe certamente il triennio.

Si è in attesa di una risposta che, ove non pervenisse a stretto giro, renderà necessario attivare la procedura di divisione giudiziale del bene nella quale la procedura interverrà mediante l'ausilio dell'Avv. Antonio Colella di Rimini.

3.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

Ove pervenisse un interesse all'acquisto in trattativa privata delle porzioni immobiliari da parte dei comproprietari, la proposta verrà sottoposta al Sig. Giudice Delegato per la relativa autorizzazione.

In difetto e nell'impossibilità di trovare un accordo con gli altri comproprietari, si farà luogo all'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale i cui tempi non potranno essere inferiori a tre anni (si stima la vendita dei beni ed il riparto del relativo controvalore in almeno quattro anni).

4. Beni mobili e mobili registrati.

4.1. I beni mobili inventariati sono quelli di cui all'elenco che segue.

Nella procedura è stata rinvenuta la presenza di un'autovettura tipo Suzuki Swift targata DC603TL telaio JSAEZC11S00158071 immatricolata nel 2006 e portante km 194.057, in pessimo stato di conservazione.

Il perito estimatore nominato, dopo aver preso visione del mezzo, ha concluso per l'assenza di un possibile valore di realizzo per lo stesso (allegato 2), la cui acquisizione nella procedura avrebbe comportato certamente un aggravio di oneri.

In ragione di ciò, il sottoscritto ha ottenuto l'autorizzazione del Sig. Giudice Delegato, in data 15/04/2024, a

Liquidazione Controllata Familiare ex artt.66 e 268 CCII

Coccia Gerarda (Codice fiscale CCCGRD64A56I193P)

Sentenza Tribunale di Rimini n.21/2024 Dep. 03/04/2024 - Reg. 9/2024

c/o Liquidatore Dott. Ugo Morganti

Studio MPM - Via Luigi Poletti 38 - 47923 RIMINI, RN

Tel. 0541309682 Fax 0541769338 – PEC lc9.2024rimini@pec-composizionedecrisi.it

rinunciare alla relativa acquisizione.

Non sono stati rinvenuti altri beni mobili o mobili registrati.

4.2. Criteri e modalità della liquidazione.

Nessuno

4.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

5. Partecipazioni societarie.

5.1. Le partecipazioni societarie sono quelle di cui all'elenco che segue.

Non sono state rinvenute partecipazioni societarie.

5.2. Criteri e modalità della liquidazione delle partecipazioni societarie.

Nessuno

5.3. Termine entro il quale avrà inizio la liquidazione e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

6. Crediti

6.1. Crediti verso clienti e fornitori.

Non sono state rinvenute crediti verso clienti e fornitori.

6.1.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

6.2. Crediti verso società controllate.

Non sono stati rinvenuti crediti verso società controllate.

6.2.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

6.3. Crediti verso erario.

Non sono stati rinvenuti crediti verso l'erario.

6.3.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

6.4. Crediti verso terzi derivanti da atti e pagamenti revocabili.

Non sono stati rinvenuti crediti verso terzi derivanti da atti e pagamenti revocabili.

6.4.1. Termine entro il quale avrà inizio l'attività di recupero e termine entro il quale sarà completata.

Si rimanda in merito a quanto riferito nel precedente paragrafo 2.1.1.

7. Azioni giudiziarie da intraprendere.

Liquidazione Controllata Familiare ex artt.66 e 268 CCII

Coccia Gerarda (Codice fiscale CCCGRD64A56I193P)

Sentenza Tribunale di Rimini n.21/2024 Dep. 03/04/2024 - Reg. 9/2024

c/o Liquidatore Dott. Ugo Morganti

Studio MPM - Via Luigi Poletti 38 - 47923 RIMINI, RN

Tel. 0541309682 Fax 0541769338 – PEC lc9.2024rimini@pec-composizionedecrisi.it

7.1. Azioni di responsabilità nei confronti del debitore, degli amministratori, dei liquidatori, dei direttori generali, dei componenti del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di amministrazione, dei sindaci, dei revisori contabili.

Nella presente procedura il caso non ricorre in quanto l'intero patrimonio della debitrice è stato attratto alla procedura nel mentre non esistono le altre figure previste nel presente paragrafo.

7.1.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
Per quanto specificato nel paragrafo che precede il caso non ricorre.

7.2. Azioni revocatorie e recuperatorie.

Non sono stati intercettati atti dispositivi che possano ricadere nel novero di eventuali azioni revocatorie o recuperatorie.

7.2.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
Nella presente procedura il caso non ricorre.

7.3. Altro

Nella presente procedura il caso non ricorre.

7.3.1. Costi del primo grado e presumibili tempi di definizione.
Nessuno.

8. Giudizi pendenti in cui subentrare.

Non vi sono giudizi nei quali il Liquidatore debba subentrare.

8.1. Giudizi di cognizione.

Non vi sono giudizi di cognizione nei quali il Liquidatore debba subentrare.

8.1.1. Costi e presumibili tempi di definizione.
Nessuno.

8.2. Giudizi di esecuzione.

Non vi sono giudizi di esecuzione nei quali il Liquidatore debba subentrare.

8.2.1. Costi e presumibili tempi di definizione.
Nessuno.

9. Beni da non acquisire all'attivo o da non liquidare per manifesta non convenienza.

Si rimanda in punto a quanto riferito nel precedente par.4.1.

10. Esiti delle liquidazioni già compiute prima della predisposizione del programma di liquidazione.

Il Liquidatore ha provveduto ad acquisire lo stipendio mensile percepito dalla debitrice retrocedendone mensilmente la somma di E.1.325,00 alla stessa in ossequio a stabilito nella Sentenza di apertura della procedura.

Si stima che alla fine del triennio le disponibilità liquide acquisibili da tale attività ammonteranno ad E.13.500,00 circa.

11. Ragionevole durata della procedura (art. 272, comma 3, c.c.i.).

Liquidazione Controllata Familiare ex artt.66 e 268 CCII

Coccia Gerarda (Codice fiscale CCCGRD64A56I193P)

Sentenza Tribunale di Rimini n.21/2024 Dep. 03/04/2024 - Reg. 9/2024

c/o Liquidatore Dott. Ugo Morganti

Studio MPM - Via Luigi Poletti 38 - 47923 RIMINI, RN

Tel. 0541309682 Fax 0541769338 – PEC lc9.2024rimini@pec-composizionecrisi.it

La procedura avrà durata di tre anni dalla data di apertura, salvi i maggiori tempi necessari ad espletare il giudizio di divisione del compendio immobiliare (almeno un ulteriore anno) a meno che non si riesca a cedere la porzione immobiliare ai soggetti potenzialmente interessati (parenti comproprietari), mediante una trattativa privata.

Si chiede l'approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, c.c.i., del suesteso programma di liquidazione.

Distinti saluti.

RIMINI, 01/07/2024

Il Liquidatore
Dott. Ugo Morganti